



Riviera Tito Livio, 6
35123 - Padova (PD)
Tel. +39 498273195
Fax +39 498273569
gare.appalti@unipd.it
C.F. 80006480281
P.IVA 00742430283

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri e delle Biblioteche
Ai Dirigenti
Ai Segretari Amministrativi
Ai Capi Servizio
e, p.c.
Al Magnifico Rettore
Al Prorettore Vicario
Al Prorettore all'Edilizia dell'Ateneo

Loro Sedi

Padova, 26/11/2010

Prot. n. 67761

Anno 2010 Tit. X Cl. 4 Fasc. 330

OGGETTO: Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia - Indicazioni.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto u.s. è stata pubblicata la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in vigore dal 7 settembre 2010.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" il cui art. 7 ha apportato modifiche all'art. 3 della L. n. 136/2010 cit., in vigore dal 13 novembre 2010.

La Legge n. 136/2010, all'art. 3 vigente, introduce nuove procedure, per la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevedendo che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, in base a finanziamenti pubblici, anche europei, debbano essere registrati su conti correnti "dedicati" ed effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Queste disposizioni riguardano l'Università anche attraverso le sue Strutture decentrate: A) nel caso in cui operi in qualità di Stazione Appaltante di lavori, servizi e forniture; B) nel caso in cui Essa rivesta la qualità di appaltatore, subappaltatore o addirittura di concessionario di finanziamenti pubblici, anche europei, nell'ambito di lavori, servizi e forniture pubbliche.

A. Qualora l'Università, anche attraverso le sue Strutture decentrate, sia Stazione Appaltante (affida ad un operatore economico un appalto di lavori, servizi e forniture – senza che assuma rilevanza né la forma giuridica come ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta - è necessario:

1) Acquisire il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gare) in relazione a ciascun affidamento avente ad oggetto lavori, servizi e forniture per qualsiasi importo e per qualsiasi procedura di acquisizione prescelta (es. affidamenti diretti, gare, spese in economia). Si ricorda che il suddetto codice viene rilasciato esclusivamente al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) tramite collegamento al sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) al seguente indirizzo: <https://simog.avcp.it/SimogWeb/>, previa apposita registrazione del R.U.P. (nel predetto sito, sono riportate tutte le istruzioni per la registrazione). Sono pertanto tenuti ad acquisire il C.I.G. sia i Servizi dell'Amministrazione Centrale che le Strutture Decentrate dell'Ateneo in relazione alle acquisizioni di propria competenza. Per le Strutture Decentrate, il R.U.P. potrà essere il Direttore della Struttura;

2) Acquisire il codice C.U.P. (Codice Unico di Progetto) nei casi in cui è obbligatorio, da parte dei Servizi interessati con riguardo a "ogni nuovo progetto di investimento pubblico", ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3. In altri termini le Strutture decentrate dell'Ateneo non sono coinvolte nella procedura di acquisizione del C.U.P. in quanto esso riguarda gli affidamenti di lavori pubblici; in tal caso, all'acquisizione del C.U.P. vi provvederà l'Amministrazione Centrale, tramite gli appositi Servizi. Per i progetti di investimento finanziati da soggetti pubblici esterni, il C.U.P. viene fornito alle Strutture dallo stesso Ente finanziatore;

3) Chiedere agli affidatari del lavoro, del servizio o della fornitura gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati", appositamente accesi ovvero già esistenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica". È ammesso 'dedicare' più conti alla medesima commessa pubblica, così come 'dedicare' un unico conto a più commesse. Gli affidatari, inoltre, possono indicare come conto corrente 'dedicato' anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste;

4) Inserire nell'ordine/contratto/capitolato amministrativo le seguenti clausole contrattuali **(N.B. i fac-simili della documentazione di gara disponibili sul sito Bilancio Strutture, sub Sezione Acquisti/Appalti sono già aggiornati con le clausole sotto riportate):**

- 4.a) *"L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.";*
- 4.b) *"L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 13 e s.m.i determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente";*
- 4.c) *L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;*

5) Verificare che nei subappalti, ovvero, nei subcontratti sottoscritti tra l'affidatario del lavoro/servizio/fornitura ed i subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a cui sono stati affidati i lavori, servizi o le forniture, siano state inserite, a pena di nullità assoluta, apposite clausole con la quale questi ultimi si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto:

- 5.a) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;*

- 5.b) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;*
- 5.c) *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)* ;

6) Effettuare i pagamenti destinati agli affidatari di lavori, servizi e forniture attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto bancario o postale comunicato appositamente acceso, ovvero già esistente;

B. Nell'ipotesi in cui l'Università, anche attraverso le sue Strutture decentrate, assuma la qualità di appaltatore, subappaltatore o subcontraente o concessionario di finanziamenti pubblici, anche europei, per quanto riguarda le spese per i lavori, servizi e forniture pubbliche che verranno effettuate, è necessario:

- 1) Che ogni Struttura comunichi gli estremi identificativi del proprio conto corrente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (Direttore della Struttura, Segretario Amministrativo, vice Direttore e vice Segretario Amm.vo, se nominato) nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- 2) Accettare, nelle condizioni contrattuali, sia la previsione della risoluzione di diritto del contratto, che l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto.

Regole comuni sia al caso A) che al caso B) sono le seguenti:

1) Le spese giornaliere **nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture**, fino ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per singola spesa, possono essere effettuate con sistemi diversi dal bonifico, fermo restando sempre il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentare la spesa (**vedi anche il succ. punto 6 della presente circolare**);

2) Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gare (C.I.G) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) (Progetti d'Investimento);

3) Il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP (Progetti d'Investimento) devono essere riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, e devono essere utilizzati nelle banche dati dei vari sistemi informativi.;

4) L'art. 6, commi 1 e 2, del D. L. n. 187/2010 stabilisce che gli obblighi di tracciabilità si applicano ai contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 ed ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivati, ossia necessari a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale. Per i contratti sottoscritti antecedentemente al 7 settembre 2010 – ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivati – l'adeguamento deve avvenire entro il 7 marzo 2011 mediante atti aggiuntivi. Dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto, inidonei a produrre alcun effetto giuridico;

5) L'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. prevede sanzioni amministrative in caso di violazione dei predetti obblighi di tracciabilità.

6) **Non rientrano nell'ambito applicativo della normativa in questione** le spese sostenute utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame, imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.

Si segnala, per una visione globale dell'interpretazione della normativa in questione, la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture recante "PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187".

Il Direttore Amministrativo
Arch. Giuseppe Barbieri

